

Esenzioni dal possesso della CQC (carta di qualificazione del conducente)

La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:

- a)* dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b)* dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c)* dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d)* dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e)* dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f)* dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- g)* dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.